

TRIBUNALE CIVILE DI COSENZA -SEZIONE LAVORO -

Ricorso ex art. 414 cpc con richiesta di autorizzazione alla notifica nei confronti dei  
litisconsorti ai sensi dell'art 151 cpc


Nell'interesse di RAMUNDO AGNESE nata a Cerchiara di Calabria l'11/01/1972  
cf: RMNGNS72A51C489T, residente in Villapiana Via Nazionale SS 92n.  
rappresentata e difesa dall' Avv. Tiziana Fragomele ( cf: FRGTZN65T63F839N) del  
Foro di Locri, con studio in Roccella Jonica via Orlando 139, in virtù di procura  
allegata in separato foglio al presente ricorso, elettivamente domiciliata, per il  
presente ricorso, presso lo studio dell'avv. Sergio Lucisano sito in Cosenza via  
Vicinale Molicella Pal B/2.

L'avv. Tiziana Fragomele dichiara ai fini della ricezione degli atti giudiziari, di  
voler ricevere gli avvisi di legge al seguente indirizzo di posta elettronica- PEC:  
tiziana.fragomele@avvocatilocri.legalmail.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA  
RICERCA, in persona del Ministro *pro-tempore*, con sede in ROMA (RM), c.a.p.  
00153, Viale Trastevere n. 76/A , p.i.00879951002 elettivamente domiciliato presso  
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER la CALABRIA in persona del  
Dirigente *pro tempore*, con sede in Catanzaro Lido via Lungomare n.259 ;



AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA di Cosenza in persona del  
Dirigente pro tempore, con sede in Cosenza Corso Telesio 17 ;

nei confronti

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA) e Scuola primaria (EEEE) vigenti negli anni scolastici 2014/2017

### FATTO E DIRITTO

La ricorrente Agnese Ramundo è abilitata all'insegnamento per effetto del conseguimento del diploma magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale L. R. "VIRGO FIDELIS" di Trebisacce(CS) nell'anno scolastico 1991/1992, come da certificazione che si produce. L'odierna istante è attualmente inserita nelle graduatorie di istituto. La stessa aspira ad essere inclusa, per la classe di concorso Scuola dell'infanzia (AAAA) e della Scuola primaria (EEEE) nella fascia III delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Cosenza, valide per gli anni scolastici 2014/2017. Nonostante l'illegittima preclusione all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento, in quanto la procedura telematica predisposta dal Ministero non consentiva la presentazione della domanda, la ricorrente provvedeva comunque ad inviare la domanda cartacea a mezzo plico raccomandato con ricevuta di ritorno che si allega. L'insegnante, pur avendo presentato, tempestivamente e regolarmente, la domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e pur essendo munita del diploma di maturità magistrale non è stata inserita nelle suddette graduatorie di terza fascia ad esaurimento all'atto di aggiornamento delle stesse. La domanda della ricorrente non ha avuto alcuna risposta dall'amministrazione resistente. Ciò ha comportato la negazione della

possibilità, per la ricorrente, di essere individuata quale destinataria delle proposte di stipula di contratto a tempo determinato ed a tempo indeterminato formulate per scorrimento della III fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Cosenza. Il mancato inserimento della ricorrente nella GAE è del tutto illegittimo oltre che essere posto in aperta violazione di quanto previsto dalla vigente normativa legislativa e contrattuale.

E' opportuno, pertanto, analizzare compiutamente il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti, per poter meglio approfondire le ragioni e i motivi che soggiacciono alla domanda formulata dalla ricorrente con il presente ricorso.

Ai sensi dell'art 53 R.D. del 06/05/1923 n.1054 , in combinato disposto con l'art 197 del d.l. 16/04/1997 n.297 , il diploma magistrale è titolo abilitante per l'insegnamento nelle scuole primarie e dell'infanzia.

Soltanto dopo l'anno 2002 è stato introdotto l'obbligo della formazione universitaria specifica per gli insegnanti della scuola materna e elementare.

Il diploma di scuola o istituto magistrale conseguito entro l'anno 2001-2002 è a tutti gli effetti titolo abilitante per accedere all'insegnamento ex lege.

Il suo valore abilitante è stato definitivamente affermato con il decreto del Presidente della Repubblica del 25 Marzo 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15.05.2014, sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 03813/2013 dell'11.9.2013- numero affare 04929/2012 , che ha riconosciuto illegittimo il D.M. n. 62/2011 nella parte in cui non parificava ai docenti abilitati coloro che hanno conseguito l'abilitazione Magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002.

La ricorrente è in possesso dei titoli per l'accesso alle c.d. "graduatorie permanenti" di cui all'art 401 del Testo Unico in materia di istruzione ( D. Lgs 297/1994) novellato per effetto della Legge 124/99, e oggi, a seguito dell'art 1 commi 605, lett. c) e 607, L. n.296/2006, definite "graduatorie ad esaurimento" (GAE), del personale docente ed educativo della Provincia di Cosenza e, nomine e sottoscrizioni di contratti a tempo determinato o indeterminato con il MIUR per la provincia di Cosenza. Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7 del D.L. 255/2001 convertito con modificazioni nella legge 333/2001, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

**PRIMA FASCIA** riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli (art.401 D.Lgs. 297/1994 come sost.dall'art.1 L.124/1999);

**SECONDA FASCIA** costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999, possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli;

**TERZA FASCIA** costituita da docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami, anche ai soli fini abilitativi, ed a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale di ruolo.

Detta ultima **TERZA FASCIA** in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla legge 143/2004 e succ. mod., è stata integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.

In altre parole la **terza fascia delle graduatorie permanenti**, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione.

L'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 con il dichiarato intento di "*dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione*", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, **escludendo la possibilità di inserimento di nuovi abilitati**, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **docenti già in possesso di abilitazione.**

La suddetta disposizione legislativa ha definito la **terza fascia delle graduatorie come graduatoria "ad esaurimento"** proprio perché a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo di quelli già abilitati.

La Legge finanziaria n.296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati **dopo** la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Il Decreto Ministeriale n.325/2014 del 1 Aprile 2014 nel disporre l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo della scuola per il triennio 2014/2017, non ha però previsto la possibilità di inserimento in tali graduatorie dei docenti muniti, come la ricorrente, del diploma di maturità magistrale, continuando ad ignorarne la riconosciuta validità come titolo abilitante. L'illegittimità della disposizione emerge anche dal fatto che l'Amministrazione resistente, con lo stesso decreto, ha consentito ai diplomati magistrali, con il titolo conseguito entro l'anno 2001/02, di accedere alla seconda

fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, dove possono accedervi esclusivamente i docenti abilitati. Ogni anno in base ai posti che si rendono disponibili sulle cattedre delle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50%) e dalle graduatorie ad esaurimento (50%) i docenti per l'immissione in ruolo, ovvero per la stipula di contratto a tempo indeterminato.

Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1973/2015 ha dichiarato l'illegittimità del DM 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss. 2014/2017, affermando che: "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali..... Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato".

Detta pronuncia del Consiglio di Stato afferente l'annullamento di un atto amministrativo a contenuto generale deve considerarsi avente efficacia erga omnes

in quanto il decreto impugnato è atto a contenuto generale ed inscindibile. L'annullamento ha effetto anche nei confronti di coloro che non hanno preso parte al giudizio, posto che un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario a contenuto generale non può esistere per alcuni e non esistere per altri.

Come si evince dalla documentazione in atti la ricorrente è in possesso del titolo di studio abilitante per accedere all'insegnamento sia nella SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA) che nella SCUOLA PRIMARIA (EEEE) conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Il Ministero convenuto, sebbene il riconoscimento del titolo fosse già avvenuto prima dell'emanazione del D. M. 325/2014, ha singolarmente negato alla ricorrente la possibilità di iscriversi nelle GAE, cioè nelle graduatorie riservate ai docenti muniti di abilitazione e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato. Nessun effetto ha inoltre sortito le missive inviate dalla ricorrente per cui non rimane che ricorrere all'intestato Tribunale al fine di vedere tutelate le proprie ragioni.

Tanto premesso la ricorrente, come sopra rappresentata, domiciliata e difesa,

### **CHIEDE**

Che il Giudice del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, esperiti gli adempimenti di rito, Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:

- 1) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Cosenza, classe di

concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge o nella posizione derivante dal punteggio applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento;

2) CONDANNARE le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni scolastici 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge o nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alla ricorrente applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge;

3) Ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Cosenza per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanza on line", ovvero ritenendo utile prodotta la domanda, con tutti i titoli ed i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, anche in forma cartacea. In ogni caso, in via ulteriormente gradata, adottare tutti quei provvedimenti che verranno ritenuti idonei ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione nel merito nell'interesse della ricorrente;

4) con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande, compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni patiti dalla ricorrente a causa del illegittimo comportamento delle Amministrazioni;



5) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%, in solido, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.

#### ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere ed autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto il diritto all'inserimento della parte istante nelle vigenti graduatorie ad esaurimento provinciali, classe di concorso scuola per l'infanzia e scuola primaria, valide per il triennio 2014/2017.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nella detta GAE, non noti alla parte ricorrente e la cui reperibilità sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla possibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede all'Ill.mo Giudice

adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del emanando decreto di fissazione di udienza sul sito web istituzionale del MIUR e/o sul sito web dell'Amministrazione locale di competenza, nella specie Ambito Territoriale della ... di Cosenza, con sede in Cosenza Corso Telesio 17, mediante la pubblicazione sul sito web istituzionale o altro individuato.

Sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo Consiglio di Stato 19/02/1990, n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali o della Gazzetta Ufficiale.

Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero, o sede locale, è invece costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle GAE, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti. Anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica. Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano. Ritenuto quanto sopra, il sottoscritto procuratore

FA ISTANZA

Affinché l'adito Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso e del pedissequo decreto:

a) Quanto al MIUR convenuto: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura dello Stato di competenza;

b) Quanto ai contro interessati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione di udienza sia pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR o del Tribunale di Cosenza Regionale per la Circond. Ufficio VI - Ambito Territoriale della Provincia di Cosenza, con sede in Cosenza Corso Telesio 17, mediante la pubblicazione sul sito istituzionale o altro meglio individuato.

Si produce: 1) copia richiesta di inserimento in Graduatoria Ad Esaurimento ( ATP Cosenza) con allegata ricevuta; 2) copia richiesta di inserimento in Graduatoria ad Esaurimento ( Ministero Istr. Roma) con allegata ricevuta; 3) copia codice fiscale, copia carta d'identità; 4) copia diploma di Maturità Magistrale ; 5) copia dichiarazione dei redditi; 6) Autocertificazione della situazione reddituale.

In via istruttoria si chiede ordinare all'Amministrazione convenuta, l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, ex art. 210 c.p.c., l'elenco GAE per cui è causa e quello aggiornato in vigore, ai fini dell'esatta individuazione della posizione/punteggio utile per l'inserimento della parte ricorrente, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere, nonché la produzione dell'elenco nominativo di eventuali contro interessati ai fini della eventuale integrazione del contraddittorio. Con riserva di ulteriore deduzione produzione documentale e richieste. Salvo ogni diritto.

Ai sensi della Legge sul contributo unificatosi dichiara che il valore della presente  
controversia di lavoro è di valore indeterminato e il procedimento è esente in quanto  
la ricorrente ha un reddito familiare inferiore ad € 34.107,32.

Cosenza li 3/06/2016

Avv. Tiziana Fragomele  
*Tiziana Fragomele*

## PROCURA

Io sottoscritto/a AGNESE RAMUNDO, nato/a a CERCHIARA DI CALABRIA  
il 11/01/1972, Codice Fiscale RHNGNS72A51C484T  
residente a VILLAPIANA Prov. CS in via NATIONALE  
5542

Informato di sensi dell'Art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, nonché della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed in ogni stato e grado del medesimo, compresa la fase esecutiva, l'Avv.to Tiziana Fragomele del Foro di Locri, conferendo ogni facoltà e potere di legge, ivi compresa quella di transigere, conciliare, pretendere e ricevere l'adempimento di obbligazioni, anche pecuniarie, chiamare terzi in causa, anche garanti, modificare le originarie domande, proporre e sollevare domande ed eccezioni riconvenzionali, ricorsi incidentali, nominare, sostituire a sé avvocati e procuratori, nonché ogni altro potere e facoltà per la migliore esecuzione del mandato, ivi compresa l'esecuzione dei provvedimenti favorevolmente ottenuti anche in corso di lite, dichiarando sin d'ora rato e valido il loro operato.

Eleggo domicilio presso lo studio del predetto Avvocato, sito in Roccella Jonica, Via Orlando n. 139.

Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti ed all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimo consenso al trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ed autorizziamo il trattamento dei medesimi, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 da me conosciuto.

Firma

Data e Luogo

Agne Ramundo

29/01/2016 VILLAPIANA

LA COMPILAZIONE DEI DATI SOTTOSTANTI AVVERRÀ A CURA DELLO STUDIO LEGALE

Per autentica:

Avv. Tiziana Fragomele

(Si autentica la firma ai sensi della Sentenza della Corte di Cassazione n. 144 del 19 gennaio 1985)

IDENTIFICATO A MEZZO DOCUMENTO \_\_\_\_\_

N° \_\_\_\_\_ Rilasciato da \_\_\_\_\_

In data \_\_\_\_\_ Valido fino al \_\_\_\_\_



TRIBUNALE DI COSENZA  
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO  
IL GIUDICE DEL LAVORO,

letto il ricorso che precede,

visto l'art. 415, comma 2°, c.p.c.

fissa per la comparizione personale delle parti e per la discussione del ricorso  
l'udienza del 1° febbraio 2017, ore di rito, autorizzando la notifica ai soli  
controinteressati mediante pubblicazione sul sito on line del MIUR.

Cosenza, 23.6.2016

IL GIUDICE

dott. Vincenzo Lo Faudo

13/10/2016